

che, se la sua applicazione può dar luogo alla violazione di una norma giuridica superiore, quale il principio della parità fra dipendenti che si trovino in situazioni analoghe, l'ammini-

strazione è obbligata, per evitare una conseguenza del genere, a non tener conto del coefficiente correttore dell'ultima sede di servizio.

Nella causa 156/78,

FREDERICK H. NEWTH, ex-dipendente della Commissione delle Comunità Europee, residente in Bruxelles, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Arie Gulden, 9, rue de la Montagne, Trintange,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Alain van Solinge, in qualità d'agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico, sig. Mario Cervino, Edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione del 20 aprile 1978 con cui la Commissione ha respinto il reclamo del Newth ed il pagamento in franchi belgi delle indennità spettanti al ricorrente,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

Poiché la Commissione respingeva il reclamo il 28 aprile 1978, il ricorrente ha introdotto il presente ricorso, pervenuto in cancelleria il 19 luglio 1978.

I — Gli antefatti e il procedimento

Il sig. Newth, nato a Bromley (Kent) il 18 marzo 1923 è cittadino britannico. Assunto dalla Commissione, a norma dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, al grado A 2 con la qualifica di direttore presso il CCRN d'Ispra, entrava in servizio il 1° maggio 1975. La Commissione, con decisione 28 settembre 1977, notificata al Newth il 7 ottobre 1977, lo dispensava dall'impiego nell'interesse del servizio a partire dal 1° novembre 1977, in forza dell'art. 50 dello Statuto:

«Il funzionario titolare di un impiego dei gradi A 1 e A 2 può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. La dispensa dell'impiego non ha carattere di provvedimento disciplinare».

Il ricorrente era stato assunto nel Belgio e, al momento della dispensa dall'impiego, manifestava l'intenzione di ritornarvi. Egli cercava pertanto di ottenere dall'amministrazione che il versamento delle indennità spettantegli ai sensi dell'art. 50, 3° comma, dello Statuto, fosse effettuato in franchi belgi. Di fronte al rifiuto dell'amministrazione, presentava un reclamo alla Commissione a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, chiedendo che l'indennità gli fosse versata in franchi belgi.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* chiede che la Corte voglia:

- «1) Annullare il rifiuto espresso opposto il 20. 4. 1978 dalla controparte al ricorrente;
- 2) Dichiarare e statuire che questi ha diritto al pagamento delle indennità, tanto principali quanto accessorie, in franchi belgi;
- 3) Dichiarare e statuire che la controparte deve rifare il conto del ricorrente, eventualmente sotto il controllo della Corte;
- 4) Condannare la controparte a pagare gli arretrati dovuti, cioè, salvo precisazioni in corso di causa, franchi belgi 200 000;
- 5) Condannare la controparte a tutte le spese di causa».

La *Commissione* chiede che la Corte voglia:

«— respingere il ricorso;

— condannare il ricorrente alle spese con le riserve d'uso».

Il procedimento si è svolto ritualmente. La Corte (Seconda Sezione), sentito l'avvocato generale e su relazione del giudice relatore, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — Riassunto degli argomenti e dei mezzi delle parti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro mezzi principali. Per darne una valutazione esatta è tuttavia opportuno esporre anzitutto le norme e i principi generali in materia di pagamento delle remunerazioni e delle indennità previsti dallo Statuto e illustrati dalla convenuta nel controricorso.

Preliminari. Esposizione generale e teorica sulla moneta in cui dev'essere effettuato il pagamento di remunerazioni, pensioni ed indennità

La *convenuta* si adopera onde dimostrare che la remunerazione è pagata nella moneta della sede di servizio del dipendente e che ad essa si applica il coefficiente correttore fissato per ciascun paese in cui si trovano sedi di servizio. La pensione può essere viceversa pagata — a scelta dell'interessato — o nella moneta del suo paese d'origine o nella moneta del suo paese di residenza o nella moneta del paese della sua ex-sede di servizio. Le indennità versate a norma dei regolamenti del Consiglio 4. 12. 1972, n. 2530 (GU n. L 272) e 4. 6. 1973, n. 1543 (GU n. L 155) sono pagate nella moneta del paese della Comunità in cui il beneficiario dimostri di aver la residenza.

Sulla scorta di questi esempi, la convenuta conclude che: «lo Statuto stabilisce anzitutto che, qualora ad un importo si applichi il coefficiente correttore, il pagamento va effettuato, eccetto che per le pensioni, nella moneta del paese il cui coefficiente viene preso in considerazione, e in secondo luogo che, qualora all'importo sia applicato un coefficiente correttore diverso da quello fissato per il Belgio, il pagamento va effettuato al tasso di cambio in vigore il 1° gennaio 1965».

In base a questi principi, la convenuta sostiene che all'indennità di cui trattasi si applica, in forza dell'art. 50, 5° comma, dello Statuto, il coefficiente correttore dell'ultima sede di servizio, quindi quello fissato per l'Italia.

Tenuto poi conto dello stretto rapporto esistente tra coefficiente correttore e moneta di pagamento, questa non può essere che quella dell'ultima sede di servizio, e cioè la lira italiana.

La convenuta sostiene che contro questa soluzione, conforme ai principi statutari, non è possibile invocare il sistema pensionistico e ricorda le conclusioni dell'avvocato generale Mayras nella causa *Gillet*, n. 28/74, *Racc.* 1975, pag. 463:

«Si dovrebbe invece modificare il sistema di versamento delle pensioni cioè ogni pensione integrata dal coefficiente correttore dovrebbe obbligatoriamente venir versata nella moneta del paese in cui tale coefficiente viene applicato».

Il *ricorrente* definisce il ragionamento della Commissione un sillogismo «che genera paralogismi», la cui premessa maggiore non è esatta. Riesamina a tal proposito i diversi casi citati per dimostrare

come il principio generale che se ne trae subisca già un'eccezione per quel che riguarda le pensioni.

Il ricorrente espone poi la propria tesi per dimostrare che in materia di remunerazioni è logico che tutti i dipendenti vengano pagati nella moneta del paese in cui si trova la sede di servizio — e ciò sia in ragione dell'obbligo di residenza sia per evitare disparità manifeste. In materia di pensioni, invece, il dipendente, avendo riottenuto la libertà di fissare la propria residenza, potrà essere pagato nella moneta del paese in cui risiede, rispettando pur sempre il pieno criterio d'uguaglianza di trattamento dei dipendenti.

Il ricorrente assume che questo sistema è più coerente di quello della Commissione, che si fonda su una regola e su delle eccezioni. Anche le conclusioni dell'avvocato generale Mayras si spiegano col criterio dell'uguaglianza, dal momento che, nel caso delle pensioni, si trattava di evitare che alcune di esse fossero maggiorate grazie al gioco del coefficiente correttore, non essendovi «ragione di creare situazioni privilegiate».

La *convenuta* nota che:

— «senza contestare l'esattezza della sua esposizione, il ricorrente ne contesta le conclusioni».

Essa ribadisce che:

— «Contrariamente a quanto espone il ricorrente . . . questo sistema è caratterizzato dunque non solo dall'uso dei tassi di cambio riconosciuti dal FMI al 1° gennaio 1965, ma anche dallo stretto rapporto esistente tra la mo-

neta in cui si effettua il pagamento e il coefficiente correttore».

È questo il motivo per cui nel sistema delle pensioni il coefficiente correttore da applicarsi è quello del paese in cui il dipendente collocato a riposo dichiara di stabilire il proprio domicilio (art. 82 dello Statuto). Per le indennità avviene altrettanto. La convenuta sostiene che la regola generale da essa sostenuta risulta quindi confermata.

Sul primo mezzo, relativo alla motivazione della decisione di rigetto

La Commissione aveva respinto il reclamo del Newth richiamandosi all'art. 50, 5° comma, dello Statuto, che interpretava sostenendo:

«che all'indennità cui ha diritto il dipendente dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio è attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese in cui il dipendente ha avuto la sua ultima sede di servizio. Tutte le disposizioni statutarie e quelle adottate in applicazione dello Statuto ribadiscono lo stretto rapporto esistente tra il coefficiente correttore attribuito a determinati importi e la moneta in cui tali importi devono essere pagati. La ragione profonda di ciò risiede evidentemente nel fatto che i coefficienti correttori attualmente esistenti sono tra l'altro stabiliti in funzione dei tassi di cambio vigenti alla data di cui all'art. 63 dello Statuto, e cioè al 1° gennaio 1965. Voler liquidare in una moneta diversa da quella italiana — per esempio in franchi belgi — un'indennità cui è statutariamente attribuito un coefficiente correttore italiano darebbe pertanto luogo ad un risultato esattamente opposto al significato economico del coefficiente correttore stesso».

Il *ricorrente* non condivide questo ragionamento perché «non essendo contem-

plata dall'art. 50 dello Statuto alcuna modalità precisa di pagamento, bisogna far riferimento all'art. 63, dal momento che l'indennità si sostituisce alla retribuzione».

Tale ragionamento finisce inoltre col penalizzare il dipendente che, avendo la propria residenza nel Belgio già prima della nomina ad Ispra, deve subire il regime stabilito per i dipendenti residenti in Italia, in un paese cioè in cui «il costo della vita non è particolarmente elevato».

La *convenuta* sostiene che il ricorso al sistema dell'art. 63 «non può giustificarsi» per due ragioni:

- in primo luogo questa disposizione stabilisce che la retribuzione sia pagata «nella moneta del paese in cui il funzionario esercita le sue funzioni» e quindi, non essendo il Newth più in servizio, essa è inapplicabile;
- in secondo luogo, anche supponendo che sia possibile sostituire l'espressione di quest'articolo con quella «moneta del paese in cui il richiedente si stabilisce dopo la cessazione delle sue funzioni» (interpretazione infondata stando alla lettera dell'art. 63), ne deriverebbe che il coefficiente correttore da applicare sarebbe quello del paese di residenza, il che è in contraddizione col testo univoco dell'art. 50, 5° comma.

Per il *ricorrente* il problema sollevato dall'art. 50 consiste nella lacuna esistente nel testo, che non precisa in che moneta l'indennità debba essere pagata. Lacuna, questa, che la Commissione cerca di colmare col ragionamento, mentre poteva segnalarla al Consiglio e adottare nel frattempo una soluzione provvisoria consi-

stente nel pagamento di anticipi, pur rimettendosi al legislatore comunitario. Anche qualora avesse ritenuto di dover adottare una decisione definitiva, la Commissione non poteva riferirsi soltanto all'art. 63, ultimo comma, ignorando i primi due commi. Infatti,

o «l'indennità è una sorta di proseguimento della retribuzione e allora il ricorrente che risiede nel Belgio dev'essere pagato in franchi belgi»;

o essa è una sorta di pensione («indennità d'attesa» «sostitutivo anticipato della pensione»);

o essa è una indennità d'attesa come quella di cui all'art. 41 dello Statuto o quelle contemplate dai regolamenti relativi ai vari sfollamenti;

e, negli ultimi due casi, il pagamento si effettua nella moneta del paese di residenza. Qualunque sia l'ipotesi accettata, il ricorrente ha dunque sempre diritto al pagamento in franchi belgi.

Per la *convenuta*,

«le caratteristiche dell'indennità in questione, quali sono determinate dall'allegato IV dello Statuto, la differenziano radicalmente dalla remunerazione o dalla pensione».

Essa ritiene che nell'ipotesi in cui quest'indennità fosse paragonabile a quella di cui all'art. 41 dello Statuto, a quest'ultima verrebbe applicato «il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio del funzionario», per cui il modo di pagamento sarebbe identico a quello contemplato dall'art. 50, 5° comma, dello Statuto.

Per quanto concerne le indennità contemplate dai regolamenti relativi allo sfollamento, esse implicano un sistema di pagamento particolare che non è possibile applicare in altri casi. Infine, la convenuta ricorda che l'art. 50, 5° comma, dello Statuto, è univoco nello stabilire espressamente che il coefficiente correttore da applicarsi è quello fissato per l'ultima sede di servizio del dipendente.

Sul secondo mezzo, relativo all'interpretazione dell'art. 50, 5° comma dello Statuto

Il *ricorrente* sostiene che i dipendenti A 1 e A 2, non godendo della stessa stabilità degli altri dipendenti, si vedono accordare una compensazione indiretta mediante la disposizione in questione. Soprattutto nel caso di specie: le funzioni di direttore presso il CCRN possono infatti «mutare o venir soppresse in occasione dell'adozione di ciascun bilancio».

La *convenuta* contesta quest'interpretazione facendo presente che i dipendenti A 1 e A 2, in contropartita dell'instabilità delle loro funzioni, godono di un regime largamente derogatorio (nomina senza concorso, dispensa dal periodo di prova e dal rapporto informativo). Le funzioni del richiedente non erano inoltre collegate ai programmi di ricerca e non dipendevano pertanto dalla prosecuzione dell'uno o dell'altro progetto. Le sue funzioni non erano per questo più temporanee di quelle degli altri dipendenti. La possibilità di subire in qualsiasi momento la dispensa dall'impiego era d'altronde «largamente compensata dall'esistenza di un regime più favorevole di quello dei dipendenti in generale».

Il *ricorrente* contesta il carattere «esorbitante» di questo «sistema di licenziamento ad nutum» e replica:

- che il procedimento di nomina senza concorso è giustificato dalla necessità di scegliere i funzionari *ad libitum*, data l'esigenza delle istituzioni di nominare dipendenti di altissima qualificazione;
- che l'assenza di rapporto informativo è giustificata dall'assenza di possibilità di promozioni e dal fatto che, secondo la terminologia tedesca, i dipendenti A 1 e A 2 sono «politische Beamten»;
- che le funzioni di direttore presso il CCRN sono effettivamente temporanee, vista «la crisi» che questo Centro «attraversa», e visto che «il ricorrente ha sostituito un dipendente *ad interim* ed è stato a sua volta sostituito da un altro dipendente *ad interim*». È pertanto logico che, in compenso, l'indennità venga pagata in franchi belgi.

La *convenuta* ritiene che il carattere compensatorio del regime vigente per i dipendenti della categoria A 1 e A 2 sembra essere stato riconosciuto dalla Corte secondo cui:

«la facoltà attribuita dall'art. 50 va posta in relazione con la circostanza che, ai termini dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, i medesimi funzionari possono essere assunti con un procedimento diverso dal concorso e che a norma dell'art. 34 essi sono esonerati dal periodo di prova» (CGCE, Oslizlok, n. 34/78, *Racc.* 78, pag. 1099).

Essa contesta la pretesa successione dei direttori; il primo «direttore dei progetti approvati» è stato il ricorrente stesso e,

dopo che egli ebbe lasciato il servizio, «fu pubblicato un avviso di vacanza per coprire il posto in questione in via permanente». La Commissione assume pertanto che la posizione dei dipendenti di categoria A 1 e A 2 non ha un carattere «esorbitante» tale da giustificare il pagamento dell'indennità, prevista in caso di dispensa dall'impiego, in franchi belgi con applicazione del coefficiente correttore belga.

Sul terzo mezzo, relativo alla discriminazione tra dipendenti

Il *ricorrente* nota:

- che per il fatto della sua nomina a direttore ad Ispra, si vede «assegnare un'indennità inferiore del 40 % a quella che avrebbe ricevuto se non fosse stato nominato al CCRN».

La *convenuta* fa presente che

- l'art. 50, 5° comma, dello Statuto individua in maniera chiara il coefficiente correttore da applicare e pertanto, secondo il principio generale che essa ha dimostrato, l'indennità non può essere pagata che nella moneta corrispondente a tale coefficiente. Inoltre la Commissione sostiene che la soluzione auspicata dal *ricorrente* — versamento dell'indennità in franchi belgi con applicazione del coefficiente correttore italiano — «finirebbe per assegnare al richiedente un importo superiore a quello percepito da un dipendente dello stesso grado la cui ultima sede di servizio sia stata nel Belgio e che sia restato in quel paese dopo la dispensa dall'impiego». La *convenuta* nota poi che in questa ipotesi l'importo in lire dell'indennità risulta superiore all'ultimo stipendio base.

Il *ricorrente* sottolinea ancora una volta che

- il riferimento all'art. 50, 5° comma, non è decisivo perché in un caso come quello in discussione — in cui il dipendente il cui posto è stato soppresso fissa la propria residenza in un paese diverso da quello della sua sede di servizio — quest'articolo non determina in che modo si debba calcolare l'indennità. Pertanto l'applicazione del coefficiente correttore può porre il problema più sul piano dell'equità che su quello letterale. Considerando tuttavia la situazione «esorbitante» in cui si trova il *ricorrente*, data la possibilità del licenziamento *ad nutum*, il cumulo del beneficio del coefficiente correttore col pagamento in franchi belgi «non risulta necessariamente iniquo». Soprattutto nel caso di specie si tratta di un «falso problema», perché il *ricorrente* non domanda il beneficio del coefficiente correttore; «ciò che egli richiede, qualunque sia il testo applicato per analogia, è di essere pagato in franchi belgi, senza conversione e riconversione».

La *convenuta* osserva che

- questa tesi finisce per svuotare di contenuto l'art. 50, 5° comma, dello Statuto che, d'altra parte, non stabilisce alcuna distinzione a seconda che il richiedente risieda o non risieda nel paese della sua ultima sede di servizio.

Sul quarto mezzo, relativo all'inapplicabilità dell'art. 50, 5° comma

Il *ricorrente* sostiene in effetti che quest'art. 50, 5° comma, dello Statuto è con-

trario ai principi di eguaglianza tra dipendenti e che di conseguenza «viola i principi generali del diritto».

La *convenuta* ribatte che il ricorrente invoca un principio troppo generale, senza precisare se esso riguardi tutti i dipendenti o l'insieme degli ex-dipendenti o soltanto quelli dispensati dall'impiego in forza dell'art. 50 dello Statuto. Per questo motivo non le è possibile «ribattere ad un mezzo del genere».

Il *ricorrente* precisa che la sua situazione implica una discriminazione, da un lato rispetto a quella di cui fruiscono i dipendenti in attività a Bruxelles, a quella dei dipendenti a riposo, e a quella dei dipendenti che hanno fruito dello sfollamento; e, dall'altro, rispetto ai dipendenti che hanno esercitato le loro funzioni a Bruxelles, mantenendovi anche successivamente la residenza o che hanno deciso di fissare la propria residenza in Italia». Il ricorrente invoca perciò la violazione dei principi dell'«eguaglianza tra dipendenti» e rifiuta in anticipo l'eventuale applicazione della sentenza *Gillet* (citata) al caso in questione, visto che in quella causa si trattava di diritti quesiti «traenti origine da regimi successivi».

La *convenuta* sostiene che non può esservi discriminazione tra il ricorrente ed i dipendenti in attività, data la differenza di natura tra l'indennità in questione e la remunerazione del dipendente.

Quanto alle pensioni «poiché il loro sistema di pagamento non rientra nelle regole generali, è impossibile ogni confronto utile».

Quanto all'indennità versata ai dipendenti che hanno fruito dello sfollamento, il suo fine era diverso, dal momento che essa indennizzava i dipendenti le cui funzioni erano cessate, in conseguenza della fusione degli esecutivi europei (regolamento n. 259/68) o della nomina di dipendenti cittadini dei nuovi Stati membri (regolamenti nn. 2530/72 e 1543/73). Del pari la Commissione non ritiene sussista alcuna discriminazione fra la situazione del ricorrente e quella dei «dipendenti che hanno esercitato le loro funzioni a Bruxelles, mantenendovi anche successivamente la residenza o che hanno deciso di fissare la propria residenza in Italia». Invocando la sentenza *Gillet*, la convenuta sostiene che, anche se il ricorrente avesse subito un pregiudizio rispetto ai dipendenti di cui si è ora parlato, ciò «non potrebbe costituire la prova di una discriminazione» implicante l'illegittimità dell'art. 50, 5° comma, dello Statuto.

Da ultimo, la Commissione deduce che la sentenza *Gillet* può applicarsi nel caso di specie dal momento che in quella causa si trattava di una pretesa disparità di trattamento dovuta all'uso dei tassi di cambio FMI e che «la lettura del passo della motivazione di cui trattasi permette di convincersi della sua portata generale»;

«che, benché spetti al Consiglio adattare lo Statuto alla realtà economica, ricercando il modo di ridurre l'eventuale pregiudizio che subiscono i dipendenti residenti in un paese la cui moneta sia stata svalutata in misura rilevante, questo fatto non implica l'illegittimità del testo attuale dell'art. 63, né, di conseguenza, la sua inapplicabilità ai sensi dell'art. 184 del Trattato CEE»

IV — La fase orale del procedimento menti riguardanti il calcolo dell'indennità versata al sig. Newth.

Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto alle domande loro rivolte nell'udienza del 15 marzo 1979. Esse hanno prodotto dei nuovi docu-

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 3 maggio 1979.

In diritto

- 1 Il ricorso proposto il 18 luglio 1978 tende ad ottenere che il versamento dell'indennità cui il ricorrente ha diritto in forza dell'art. 50 dello Statuto sia effettuato in franchi belgi.

Esso è stato proposto in seguito ai fatti seguenti:

- 2 Il ricorrente veniva assunto il 1° maggio 1975, in forza dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, al grado A 2 con la qualifica di direttore presso il CCRN di Ispra.
- 3 Con decisione 28 settembre 1977, e con effetto dal 1° novembre 1977, in forza dell'art. 50, 1° comma, dello Statuto, il ricorrente veniva dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio e fruiva di una indennità decrescente calcolata nel modo stabilito dall'allegato IV, cui veniva applicato, in forza dell'art. 50, 5° comma, il coefficiente correttore stabilito per la sua ultima sede di servizio.
- 4 La Commissione, ritenendo che sussista uno stretto rapporto tra il coefficiente correttore e la moneta del paese dell'ultima sede di servizio, paga quest'indennità in moneta italiana.
- 5 Ora, essendo assodato che al momento dell'assunzione il ricorrente lavorava e risiedeva nel Belgio e che, dopo il licenziamento, vi ritornava, egli domanda che l'indennità gli venga versata in franchi belgi senza previa conver-

sione in lire italiane, che la Commissione rifaccia il suo conto e venga condannata a pagargli gli arretrati dovutigli.

- 6 Il ricorrente deduce a sostegno delle sue conclusioni tre mezzi che saranno esaminati qui di seguito.
- 7 Con il primo mezzo, il ricorrente sostiene che, dato che l'art. 50 non stabilisce espressamente la moneta in cui va effettuato il pagamento dell'indennità per dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, è opportuno colmare questa lacuna per analogia con i regimi di pagamento degli stipendi di cui all'art. 63 dello Statuto, con quelli di pagamento delle pensioni di cui all'art. 82 dello Statuto e con quelli di pagamento delle indennità stabiliti dai regolamenti concernenti la cessazione anticipata delle funzioni in occasione della fusione degli esecutivi comunitari e dell'adesione dei nuovi Stati membri (regolamento del Consiglio 29. 2. 1968, n. 259, GU n. L 56, 4 marzo 1968, pag. 1; regolamento 4. 12. 1972, n. 2530, GU n. L 272, 5. 12. 1972, pag. 1; regolamento 4 giugno 1973, n. 1543, GU n. L 155, 11 giugno 1973, pag. 1): i testi che disciplinano questi regimi stabiliscono infatti una relazione immediata tra il luogo in cui i titolari di pensione o di indennità hanno dichiarato di fissare il proprio domicilio e il coefficiente correttore da applicare — la cui funzione è di compensare le variazioni nazionali del costo della vita — e determinano così implicitamente la moneta in cui va effettuato il pagamento.
- 8 Non sembra tuttavia che un ragionamento⁸ per analogia possa estendere i criteri di questi regimi generali all'art. 50 che disciplina una situazione particolarissima ed il cui 5° comma crea uno stretto rapporto tra il coefficiente correttore e l'ultima sede di servizio, espressione che non può essere interpretata nel senso di «residenza».
- 9 Col secondo mezzo il ricorrente sostiene che la precarietà delle funzioni esercitate al livello di cui trattasi giustifica un regime eccezionale circa le indennità versate in caso di cessazione dalle funzioni.
- 10 È tuttavia irrilevante, nel caso in esame, che i compiti siano stati assunti soltanto provvisoriamente o che siano state esercitate funzioni durature: l'ele-

mento essenziale è infatti costituito dalla nomina in ruolo del ricorrente, anche se questa nomina è stata fatta ad un grado in cui il titolare può essere discrezionalmente dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

- 11 Si devono dunque prendere in considerazione esclusivamente le conseguenze che derivano dalla cessazione anticipata delle funzioni in forza dell'art. 50, non già le cause della cessazione stessa.

- 12 Col terzo mezzo, il ricorrente sostiene che l'applicazione dell'art. 50, così com'è interpretato dalla Commissione, comporta una situazione discriminatoria: egli riceve infatti un'indennità nettamente inferiore a quella che spetterebbe ad un funzionario dello stesso grado che avesse lavorato a Bruxelles. Va rilevato infatti che i calcoli della Commissione provano che il richiedente riceve effettivamente dal 30 al 35 % in meno di un funzionario la cui sede di servizio fosse stata Bruxelles.

- 13 Che si crei una situazione del genere è indubbiamente deplorabile, soprattutto perché si può considerare come normale, nelle circostanze del caso in esame, che il ricorrente, avendo lasciato la residenza di Bruxelles per raggiungere la propria sede di servizio, sia ritornato immediatamente alla residenza iniziale non appena dispensato dal servizio. La Commissione è del resto perfettamente conscia dell'ingiustizia di questa situazione, dal momento che continua a cercare un testo appropriato che le permetta di risolvere con equità questi casi, del resto non molto frequenti. In origine, all'indennità di cui all'art. 50 non era applicato alcun coefficiente correttore. Nel 1971 è stato promulgato il testo attuale e la Commissione ha recentemente proposto al Consiglio un nuovo testo che contempla dall'art. 50 la presa in considerazione del coefficiente correttore del luogo di residenza. Il ricorrente è perciò oggetto di una discriminazione rispetto a dipendenti che si trovano in una situazione simile, rispetto, ad esempio, a quei dipendenti cui sono stati applicati dei regolamenti relativi alla cessazione anticipata dal servizio in conseguenza della fusione degli esecutivi e dell'adesione di nuovi Stati membri, o a quei funzionari che, avendo avuto Bruxelles come ultima sede di servizio abbiano poi stabilito in Italia la propria residenza. Questa situazione deriva da una norma generale che, applicata al caso di specie, produce una lesione

del principio di uguaglianza tra i dipendenti che si trovano in situazioni simili. Per evitare questa discriminazione e non subire perdite finanziarie molto rilevanti, il dipendente che si trovi nella situazione del ricorrente sarebbe dunque costretto a fissare la propria residenza nel paese della sua ultima sede di servizio. L'art. 50, 5° comma, deve dunque essere interpretato nel senso che, se la sua applicazione può dar luogo — come nel caso in esame — alla violazione d'una norma giuridica superiore, la Commissione è obbligata, per evitare una conseguenza del genere, a non tener conto del coefficiente correttore della ex sede di servizio.

- 14 La Corte, in forza dell'art. 91 dello Statuto, avendo nelle liti di carattere pecuniario competenza anche di merito, chiede alla Commissione di accertare le spettanze del ricorrente con la dovuta precisione.

Sulle spese

- 15 Da quanto precede si desume che la Commissione è rimasta soccombente.
- 16 Va applicato l'art. 69, § 2 del regolamento di procedura in forza del quale la parte soccombente è condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1° Il ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità di cui all'art. 50, 5° comma, dello Statuto espressa in franchi belgi e con applicazione del coefficiente correttore per il Belgio.**

2° La Commissione deve rifare il conto del ricorrente e versargli gli arretrati dovutigli.

3° La Commissione è condannata alle spese.

Mackenzie Stuart

Pescatore

Touffait

Così deciso e pronunciato a Lussèmburgo, il 31 maggio 1979.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione

A. J. Mackenzie Stuart

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 3 MAGGIO 1979 ¹

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

Il ricorrente nella causa su cui oggi esprimo il mio parere, entrava al servizio delle Comunità, a norma dell'art. 29, n. 2, dello Statuto del personale, il 1° maggio 1975 col grado A 2 in qualità di direttore presso il Centro di ricerche atomiche di Ispra. Con decisione 28 settembre 1977, veniva dispensato dall'impiego a decorrere dal 1° novembre 1977, in forza dell'art. 50, n. 1, dello Statuto. Questa disposizione prevede che:

«Il funzionario titolare di un impiego dei gradi A 1 e A 2 può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione dell'autorità che ha potere di nomina.»

Il ricorrente riceveva pertanto l'indennità di cui all'art. 50, n. 3 e all'allegato IV

dello Statuto. A questo proposito l'art. 50, n. 5, dispone:

«All'indennità e all'ultima retribuzione complessiva di cui al comma precedente si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio del funzionario.»

Il ricorrente a fine servizio si stabiliva a Bruxelles, città in cui, avendo precedentemente lavorato diversi anni presso una azienda privata, aveva la propria residenza anche al momento dell'inizio del rapporto d'impiego. Egli è pertanto dell'opinione che l'indennità in questione debba essere pagata in franchi belgi, senza previa conversione in lire italiane secondo il tasso di cambio vigente al 1° gennaio 1965. Di fronte al rifiuto dell'amministrazione, il 17 gennaio 1978 presentava un reclamo formale all'autorità che ha il potere di nomina. Il reclamo veniva

¹ — Traduzione dal tedesco.